

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LIMEN"

ART. 1: Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

1. È costituita l'associazione denominata "Limen APS" (di seguito indicata anche come "Associazione"). L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato anche come "Codice del Terzo Settore" o "CTS").
2. Fintanto che sussisteranno i requisiti ai sensi di legge, l'Associazione deve utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale in Salerno, in Piazza San Francesco D'Assisi, 3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire e sopprimere sezioni distaccate o sedi secondarie, in Italia e all'estero, col solo obbligo di tenere informata l'Assemblea Delegata.
5. Il Consiglio Direttivo, previo parere dell'Assemblea Delegata, delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 2: Scopo – Finalità – Attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*art. 5, comma 1, lettera d, CTS*);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (*art. 5, comma 1, lettera e, CTS*);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*art. 5, comma 1, lettera f, CTS*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (*art. 5, comma 1, lettera i, CTS*);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*art. 5, comma 1, lettera l, CTS*);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (*art. 5, comma 1, lettera r, CTS*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (*art. 5, comma 1, lettera u, CTS*);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (*art. 5, comma 1, lettera v, CTS*);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*art. 5, comma 1, lettera w, CTS*);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (*art. 5, comma 1, lettera y, CTS*);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*art. 5, comma 1, lettera z, CTS*).

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione concretizzerà le proprie finalità e lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) promuovere, organizzare e gestire direttamente la manifestazione culturale "Limen Salerno Festival";
- b) organizzare, autonomamente o in collaborazioni con altri enti, istituzioni, organismi nazionali ed internazionali, progetti ed eventi culturali e spettacolari legati alla creatività giovanile, con attenzione particolare ai giovani e alla città di Salerno;
- c) favorire una crescita complessiva del patrimonio culturale e umano, con attenzione particolare al mondo giovanile, incoraggiando l'integrazione tra le forme d'arte tradizionali e quelle più moderne e supportando occasioni di sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio;
- d) realizzare e incentivare la pubblicazione di opere editoriali, anche digitali, per fini in sintonia con gli obiettivi del presente Statuto;
- e) organizzare convegni, dibattiti, conferenze e eventi sui problemi della società contemporanea con attenzione particolare al mondo dei giovani cercando, se possibile, di mettere in correlazione le varie tematiche con tutte le forme artistiche con cui si esprime la creatività giovanile;
- f) curare e coordinare la redazione periodica di articoli su argomenti culturali, sociali, artistici, letterari e di attualità, anche attraverso l'eventuale registrazione di una testata giornalistica no profit;
- g) portare avanti campagne e iniziative di sensibilizzazione culturale e sociale, incoraggiando la conoscenza e il rispetto del territorio e della sua storia e stimolando solidarietà ed inclusione sociale;

- h) gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti e associazioni, spazi pubblici o privati destinati al raggiungimento dei fini statuari;
- i) promuovere la costituzione di organismi esterni, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, atti alla realizzazione dei fini statuari;
- j) recuperare, ripristinare, riammodernare e gestire beni immobili da utilizzare per le attività associative e mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per le attività di interesse generale.

3. L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti della normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione di tali attività è il Consiglio Direttivo, che tiene informata l'Assemblea Delegata.

4. L'Associazione può altresì svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 3: Associati

1. Lo status di "Associato" (o anche "Socio") ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
2. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sulla stessa.
3. Possono aderire all'Associazione persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano le finalità e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze, essendo portatori di interessi omogenei. Il numero dei associati è illimitato.

ARTICOLO 4: Diritti degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, nelle forme e nei limiti dello Statuto;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
 - d) concorrere all'elaborazione del programma di attività;
 - e) prendere atto ed essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - f) previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
2. Le modalità e le procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da regolamenti e/o dalle delibere dell'Assemblea Delegata e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5: Obblighi degli associati

1. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea Delegata, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6: Adesione

1. La richiesta di adesione all'Associazione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo utilizzando un apposito modulo (anche telematico, se predisposto dall'Associazione tramite il proprio sito web o i propri canali ufficiali) e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

2. Il Consiglio Direttivo delibera, entro 15 giorni, sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La valutazione terrà conto dell'omogeneità degli interessi, dei profili, delle competenze, delle esperienze personali, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di condivisione con la mission e la vision dell'Associazione.

3. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo nulla delibere, in ottemperanza al carattere aperto dell'Associazione, l'ammissione del richiedente si intende senz'altro autorizzata. Resta in capo al Consiglio Direttivo l'obbligo di aggiornare il libro degli associati entro 30 giorni.

4. Qualora il Consiglio Direttivo delibere il rigetto della domanda di ammissione, deve motivare la propria deliberazione e comunicarla agli interessati entro 30 giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda stessa si pronunci il Collegio dei garanti o, in mancanza, l'Organo di controllo o, mancando anche questo, l'Assemblea Delegata nella prima riunione utile.

ARTICOLO 7: Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare, in forma scritta, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- a) condanne penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

- b) dinieghi verso altri associati e verso l'Associazione;
- c) situazioni o dissidi, riconducibili a fatti o comportamenti a lui personalmente relativi, che possano ostacolare o impedire il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- d) l'esercizio da parte dell'associato di un'attività concorrente o in conflitto di interesse con quella dell'Associazione o con quella degli associati che possa arrecare eventuali danni o limitazioni all'Associazione;
- e) a seguito di azioni e sanzioni disciplinari comminate dagli organi associativi preposti, in conseguenza di gravi infrazioni delle norme dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione, motivata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo al Collegio dei garanti o, in mancanza, all'Organo di controllo o, mancando anche questo, all'Assemblea Delegata che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

4. La qualifica di associato si può perdere anche qualora non sia stata pagata la quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Trascorsi invano tali termini e dopo aver invitato l'associato ad adempiere al suo obbligo, il Consiglio Direttivo, dopo ulteriori 30 giorni, può eliminare il nominativo dell'associato dal libro degli associati, senza ulteriori adempimenti. La persona in questione potrà essere riammessa all'Associazione, come se non fosse mai decaduta la qualifica di associato, se procede al pagamento di tutte le quote associative arretrate; altrimenti, l'interessato potrà comunque sempre procedere a nuova domanda di adesione ex novo.

ARTICOLO 8: Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) l'Assemblea Delegata, se il numero degli associati non è inferiore a 500 (cinquecento), così come consentito dall'art. 25, comma 2, del Codice del Terzo Settore;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente, in qualità anche di Legale Rappresentante dell'Associazione;
- e) il Collegio dei garanti, ove eletto;
- f) l'Organo di controllo, che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- g) l'Organo di revisione, che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

5. I componenti degli organi sociali, che subentrano nel corso del mandato triennale, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

ARTICOLO 9: Assemblea Generale degli associati

1. L'Assemblea Generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

2. Ciascun associato, iscritto al libro degli associati per un periodo di almeno tre mesi, può intervenire personalmente in Assemblea Generale ed ha diritto ad un voto.

3. Come consentito dall'art. 25, comma 2, del Codice del Terzo Settore per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento), nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, l'Assemblea Generale:

- a) elegge i componenti dell'Assemblea Delegata, stabilendone contestualmente anche il numero;
- b) approva atti di indirizzo di carattere generale rivolti all'Assemblea Delegata e/o al Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assemblea Delegata.

Inoltre, per procedere alla deliberazione sugli atti di indirizzo di cui alla lettera b) del precedente comma, per modificare o integrare i membri dell'Assemblea Delegata e/o per eleggere una nuova Assemblea Delegata, intendendosi la precedente decaduta prima della sua scadenza naturale, il Presidente convoca l'Assemblea Generale, in via straordinaria:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Assemblea Delegata;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il versamento della quota associativa;

Il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea Generale, che, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea Generale.

5. L'Assemblea Generale deve essere convocata, anche via e-mail, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza ed è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Essa può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. È consentita, inoltre, l'espressione del voto a distanza, verificata per corrispondenza elettronica, tramite l'indirizzo e-mail, di cui il soggetto verbalizzante abbia potuto verificare la titolarità. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'adunanza.

L'Assemblea Generale può essere convocata anche come mero organo elettorale, per la sola espressione del voto a distanza verificato per corrispondenza elettronica.

6. Per l'elezione dei membri dell'Assemblea Delegata, l'Assemblea Generale delibera su una lista di nominativi proposta dal Consiglio Direttivo e allegata alla convocazione. Sono messe in votazione, altresì, eventuali altre liste concorrenti sottoscritte da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il versamento della quota associativa, purché giunte al Presidente almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Assemblea Generale. Si intendono eletti i membri della lista che consegue più voti; se vi è una sola lista, questa si intende approvata se riceve più voti favorevoli che voti contrari. L'Assemblea Generale può, comunque, integrare i membri eletti all'Assemblea Delegata, deliberando su eventuali ulteriori candidature individuali che dovessero essere presentate, purché giunte al Presidente almeno 1 (un) giorno prima della data dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 10: Assemblea Delegata

1. L'Assemblea Delegata è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è eletta dall'Assemblea Generale degli associati, se il numero degli associati non è inferiore a 500 (cinquecento), così come consentito dall'art. 25, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Fanno parte dell'Assemblea Delegata, con diritto di voto, anche i membri del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea Delegata, in coerenza con gli indirizzi generali eventualmente approvati dall'Assemblea Generale, delibera su tutte le attività dell'Associazione, e in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto e su quanto è attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

3. Ciascun componente dell'Assemblea Delegata può intervenire personalmente e ha diritto ad un voto, purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno un mese e sia in regola con il pagamento della quota associativa.

4. Entro 30 giorni dall'elezione dei suoi membri, l'Assemblea Delegata è convocata, per la sua prima adunanza, dal Presidente dell'Associazione, per nominare i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Delegata è altresì convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo,
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei componenti dell'Assemblea Delegata stessa.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea Delegata, che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente

non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea Delegata.

5. L'Assemblea Delegata deve essere convocata, anche via e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza o 24 (ventiquattro) ore in caso di necessità e urgenza; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in regola con il pagamento delle quote sociali e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea Delegata da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6. L'Assemblea Delegata può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. È consentita, inoltre, l'espressione del voto a distanza, verificata per corrispondenza elettronica, tramite l'indirizzo e-mail, di cui il soggetto verbalizzante abbia potuto verificare la titolarità. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'adunanza.

7. L'Assemblea Delegata delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti aventi diritto.

8. Nel caso in cui venga meno il requisito minimo di 500 (cinquecento) associati, previsto dall'art. 25, comma 2, del Codice del Terzo Settore, tutte le competenze dell'Assemblea Delegata sono esercitate dall'Assemblea Generale degli associati, che assume semplicemente il nome di 'Assemblea', e tutti i riferimenti all'Assemblea Delegata all'interno dello Statuto si intendono fatti a tale organo; all'Assemblea si applicano tutte le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

ARTICOLO 11: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; opera in attuazione delle volontà e delle deliberazioni dell'Assemblea Delegata, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; agisce in coerenza con gli indirizzi generali eventualmente approvati dall'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea Delegata per la durata di tre anni; tali componenti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina dei loro successori da parte dell'Assemblea Delegata, nella sua prima adunanza.

L'Assemblea Delegata convocata per la nomina del Consiglio Direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

4. Il Consiglio Direttivo può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. È consentita, inoltre, l'espressione del voto a distanza, verificata per corrispondenza elettronica, tramite l'indirizzo e-mail, di cui il soggetto verbalizzante abbia potuto verificare la titolarità. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'adunanza.

5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia stabilito per legge o dallo statuto di pertinenza esclusiva di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Delegata;
- b) eleggere il Presidente e uno o più Vicepresidenti dell'Associazione, tra i suoi membri;
- c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Delegata;
- d) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea Delegata per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) deliberare le azioni e le sanzioni disciplinari nei confronti degli associati su proposta del Presidente; nel caso in cui le suddette siano rivolte ad un membro del Consiglio Direttivo, l'interessato non ha diritto di voto;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere.

8. Il Tesoriere eventualmente nominato ha i seguenti compiti:

- a) predisposizione dello schema del progetto di bilancio, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- b) tenuta della contabilità dell'Associazione nonché conservazione della documentazione relativa;
- c) riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

9. Il Segretario eventualmente nominato ha i seguenti compiti:

- a) tenuta e aggiornamento del libro degli associati;
- b) disbrigo della corrispondenza;
- c) redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea Delegata e del Consiglio Direttivo;
- d) tenuta dei registri dell'Associazione nonché conservazione della documentazione relativa, con indicazione dei soggetti eroganti.

10. In caso di dimissioni o del venir meno, per vari motivi, dei componenti del Consiglio Direttivo durante il mandato, l'Assemblea Delegata reintegra i membri mancanti.

ARTICOLO 12: Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2. Il Presidente è eletto, tra i suoi membri, dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza dei componenti.
- 3. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, l'Assemblea Delegata e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.
- 5. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può assumere, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.
- 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La sua firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Ove vi siano più vicepresidenti, assume le funzioni di vicario quello più anziano, a meno che il Consiglio Direttivo non abbia stabilito diversamente.

ARTICOLO 13: Collegio dei garanti

- 1. L'Assemblea Delegata può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra associati, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.
- 2. I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza dalla loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

3. La carica di membro del Collegio dei garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 14: Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- e) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 15: Organo di revisione legale dei conti

1. L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 16: Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività e delle azioni previste dall'art. 2 del presente Statuto, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 17: Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività e delle azioni previste dall'art. 2 del presente Statuto.

ARTICOLO 18: Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6, e 7 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 19: Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Delegata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ARTICOLO 20: Bilancio sociale e informativa sociale

1. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

2. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul proprio sito internet.

ARTICOLO 21: Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Delegata, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- g) libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa domanda scritta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22: Volontari

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.

L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscriverà i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale in un apposito registro.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. Ai fini del comma precedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5. I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 23: Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 24: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Delegata che lo delibera nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al seguente comma.

2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Delegata convocata per lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 25: Norme transitorie

1. Gli organi associativi previsti dall'Atto Costitutivo, registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate in data 17 giugno 2021, e dal precedente Statuto rimangono in vigore, e i rispettivi membri rimangono in carica, fino alla nomina degli organi associativi previsti dal presente Statuto. A tal fine, il

Presidente dell'Associazione, per la prima applicazione delle norme previste in materia di organi associativi dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Generale degli associati entro il 17/03/2023, per l'elezione dei membri dell'Assemblea Delegata.

2. Resta inteso che, fino alla prima convocazione dell'Assemblea Generale dei associati di cui al precedente comma, tutte le competenze dell'Assemblea Delegata sono esercitate dall'Assemblea di cui al precedente Statuto.

ARTICOLO 26: Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



3 -1952 18/12/2023

0,00
200,00
0,00

TE323L001952000UC

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE3

